



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 48

in data 30/04/2015

OGGETTO:

Interruzione della circolazione stradale nel tratto della strada Comunale "Sa Cantonera" compreso tra la strada non asfaltata che conduce alla ex S.S.131 e la rotatoria della ex S.S.131 altezza ditta Garzia.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Vista la richiesta registrata al protocollo numero 7228 del 28 aprile 2015, presentata dal Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale con sede legale in Cagliari, per l'interdizione temporanea al traffico di un tratto della strada comunale "Sa Cantonera", onde consentire l'esecuzione di un taglio stradale perpendicolare alla carreggiata al fine di eseguire urgenti lavori di riparazione della condotta irrigua distrettuale Elmas;

Considerato che per tali lavori si rende necessario, per il periodo sopra citato, interdire la circolazione stradale al fine di non causare danni o pregiudizi a terzi e di far eseguire i lavori in sicurezza;

Acquisito il parere favorevole dai responsabili dell'Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica e Settore Lavori Pubblici del Comune di Sestu;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto, istituendo il divieto di transito sul tratto della Strada Comunale "Sa Cantonera" a partire dall'intersezione con la strada non asfaltata che conduce alla ex S.S.131, fino all'intersezione con la rotatoria ex S.S. 131 km 10+500 e Stara Comunale per Assemini;

Visto l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 lettera f) e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Ritenuta la propria competenza all'adozione della presente ordinanza, dato che la competenza dirigenziale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Enti Locali;

Ordina

- 1) dal giorno 30 aprile 2015 dalle ore 8,30, per una durata di circa 30 giorni e, comunque, fino al termine dei lavori di cui in premessa, è disposto il divieto di transito nel tratto della strada Comunale "Sa Cantonera" compreso tra l'intersezione con la strada non asfaltata che conduce alla ex S.S.131 e la rotatoria della ex S.S.131 altezza ditta Garzia;
- 2) compatibilmente con l'andamento dei lavori, la ditta esecutrice garantirà ove possibile l'apertura al traffico di una corsia di marcia, con segnaletica indicante doppio senso di marcia alternato e propri movieri per gestire il traffico.

Demanda

- agli Ufficiali ed Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada la vigilanza sulla osservanza della presente Ordinanza;
- all'Impresa incaricata dei lavori, per conto del Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale, è fatto obbligo di posizionare la relativa segnaletica stradale regolamentare diurna e notturna con le relative deviazioni, e adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza

dell'area interessata dai lavori;

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale - Cagliari;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana